

**CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI 2012**

Tabella 1 - Le amministrazioni che hanno inviato comunicazioni relative ad incarichi conferiti a collaboratori esterni

COMPARTO O SETTORE	Totale Amministrazioni che hanno inviato comunicazioni		Amministrazioni che hanno comunicato di non avere conferito incarichi	
	numero	%	numero	%
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	8	0,05%	1	0,01%
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	0,00%	0	0,00%
ENTI DI VIGILANZA	5	0,03%	2	0,01%
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4	0,02%	0	0,00%
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	597	3,59%	135	0,81%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	1	0,01%	14	0,08%
FORZE ARMATE	0	0,00%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	15	0,09%	0	0,00%
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	25	0,15%	3	0,02%
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	103	0,62%	8	0,05%
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	49	0,29%	5	0,03%
MINISTERI	573	3,44%	389	2,34%
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	15	0,09%	5	0,03%
PROVINCE AUTONOME	452	2,72%	47	0,28%
REGIONI A STATUTO SPECIALE	391	2,35%	59	0,35%
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	7.602	45,69%	1.979	11,89%
SCUOLA	5.956	35,80%	921	5,54%
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	464	2,79%	43	0,26%
UNIVERSITA'	379	2,28%	121	0,73%
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>16.639</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.732</b>	<b>22,43%</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 2 - I soggetti esterni (collaboratori e consulenti) e gli incarichi, conferiti e liquidati

COMPARTO	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2012	Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2012	Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	2.066	1.878	5.267	4.767	8.342.514
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	78	74	135	113	418.039
ENTI DI VIGILANZA	91	40	164	44	609.060
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	16	14	21	19	282.216
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	5.045	4.736	8.356	7.680	79.505.212
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	67	62	139	121	638.459
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	5	1	6	2	1.108
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	185	181	301	280	1.404.041
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2.920	2.648	4.205	3.709	7.385.535
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3.038	2.399	3.882	2.963	22.917.406
MINISTERI	3.632	2.876	6.663	5.045	28.100.261
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	131	128	165	154	2.537.645
PROVINCE AUTONOME	5.754	5.229	11.891	9.929	38.450.019
REGIONI A STATUTO SPECIALE	2.835	2.121	5.263	3.465	14.145.308
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	44.814	32.105	87.295	56.719	220.795.265
SCUOLA	33.143	29.007	57.064	47.666	70.775.290
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17.676	15.772	27.506	23.635	223.489.489
UNIVERSITA'	35.435	27.359	55.671	41.041	105.823.462
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>156.931</b>	<b>126.630</b>	<b>273.994</b>	<b>207.372</b>	<b>825.620.327,00</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

**Tabella 3 - I collaboratori esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2012**  
**Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente**

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2012	Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2012	Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO	2.694	2.191	4.224	3.292	11.913.983
BASILICATA	888	629	1.313	892	5.013.330
CALABRIA	3.230	2.357	4.868	3.384	10.695.225
CAMPANIA	7.741	4.747	11.905	6.932	25.507.417
EMILIA-ROMAGNA	14.113	10.424	27.289	19.019	69.581.486
FRIULI-VENEZIA GIULIA	4.888	3.928	9.149	6.476	18.851.605
LAZIO	22.467	19.038	36.929	30.211	177.471.253
LIGURIA	4.125	3.649	7.496	6.205	22.157.028
LOMBARDIA	26.750	24.031	47.787	40.038	161.796.857
MARCHE	4.427	3.485	9.104	7.062	21.460.491
MOLISE	910	628	1.437	893	3.417.263
PIEMONTE	8.355	6.412	16.642	11.562	40.360.891
PUGLIA	7.997	5.619	12.380	7.988	22.439.708
SARDEGNA	5.713	4.233	9.039	6.238	26.802.732
SICILIA	7.426	5.273	10.969	7.157	23.994.259
TOSCANA	11.948	9.492	19.851	14.374	47.584.059
TRENTINO-ALTO ADIGE	7.385	6.789	14.911	12.723	49.851.265
UMBRIA	2.593	2.074	4.391	3.264	11.236.399
VALLE D'AOSTA	539	483	894	709	6.709.104
VENETO	12.742	11.148	23.416	18.953	68.775.973
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>156.931</b>	<b>126.630</b>	<b>273.994</b>	<b>207.372</b>	<b>825.620.326,97</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 4 - Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.520	2.375	525	231	53	63	4.767
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	26	28	30	25	2	2	113
ENTI DI VIGILANZA	6	11	1	1	1	24	44
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5	0	2	2	1	9	19
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2.051	2.050	913	697	358	1.611	7.680
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	2	0	0	0	0	2
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	15	40	26	17	13	10	121
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	83	92	38	23	18	26	280
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.391	1.315	566	325	84	28	3.709
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	447	478	353	537	285	863	2.963
MINISTERI	1.367	1.430	647	513	535	553	5.045
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	13	13	14	22	14	78	154
PROVINCE AUTONOME	2.294	4.609	1.242	788	324	672	9.929
REGIONI A STATUTO SPECIALE	809	1.173	624	339	154	386	3.485
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.252	18.900	9.279	6.727	2.918	4.643	56.719
SCUOLA	15.794	25.779	4.295	1.194	273	331	47.666
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.421	4.131	2.785	3.923	3.077	6.298	23.635
UNIVERSITA'	11.781	17.662	5.797	2.931	1.219	1.651	41.041
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>55.275</b>	<b>80.088</b>	<b>27.137</b>	<b>18.295</b>	<b>9.329</b>	<b>17.248</b>	<b>207.372</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 5 - Distribuzione dei collaboratori esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	747	824	169	86	20	32	1.878
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	19	17	16	19	2	1	74
ENTI DI VIGILANZA	6	10	1	1	1	21	40
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	5	0	1	1	1	6	14
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.243	1.222	581	437	219	1.034	4.736
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	11	17	15	6	9	4	62
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	1	0	0	0	0	1
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	50	63	24	15	11	18	181
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	936	968	424	239	63	18	2.648
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	374	382	282	355	225	781	2.399
MINISTERI	640	779	378	294	411	374	2.876
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	6	4	13	15	14	76	128
PROVINCE AUTONOME	1.281	2.398	618	365	158	409	5.229
REGIONI A STATUTO SPECIALE	538	689	372	180	78	264	2.121
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	8.318	10.462	5.169	3.651	1.675	2.830	32.105
SCUOLA	10.448	15.322	2.480	571	115	71	29.007
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2.370	2.692	1.688	2.457	1.988	4.577	15.772
UNIVERSITA'	7.973	11.320	3.931	1.987	889	1.259	27.359
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>34.965</b>	<b>47.170</b>	<b>16.162</b>	<b>10.679</b>	<b>5.879</b>	<b>11.775</b>	<b>126.630</b>

Fonte: Banca dati "PERLA P.A." (Novembre 2013)

Tabella 6 - Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne

COMPARTO	Collaborazione coordinata e	Prestazione occasionale	Altra tipologia	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	1.235	4.031	0	5.266
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	77	58	0	135
ENTI DI VIGILANZA	90	74	0	164
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	6	15	0	21
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.331	5.030	0	8.361
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	52	87	0	139
FORZE ARMATE	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	6	0	6
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	208	93	0	301
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.012	3.193	0	4.205
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	1.866	2.016	0	3.882
MINISTERI	2.884	3.779	0	6.663
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	128	37	0	165
PROVINCE AUTONOME	2.158	9.732	1	11.891
REGIONI A STATUTO SPECIALE	497	4.766	0	5.263
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	9.502	77.798	0	87.300
SCUOLA	2.916	54.148	0	57.064
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	10.589	16.917	0	27.506
UNIVERSITA'	26.341	29.312	9	55.662
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>62.892</b>	<b>211.092</b>	<b>10</b>	<b>273.994</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 7 - Distribuzione degli incarichi conferiti ai collaboratori esterni per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	9	7	3	5.248	5.267
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	1	0	134	135
ENTI DI VIGILANZA	6	1	0	157	164
ENTI EX ART.70 D. LGS. 165/2001	4	1	0	16	21
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.153	22	3	7.184	8.362
FORZE ARMATE	0	0	0	0	0
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	3	0	136	139
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	6	6
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	2	0	299	301
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3	14	0	4.188	4.205
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	6	7	0	3.669	3.682
MINISTERI	5	40	5	6.613	6.663
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	2	0	0	163	165
PROVINCE AUTONOME	336	304	57	11.194	11.891
REGIONI A STATUTO SPECIALE	344	321	107	4.489	5.261
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	14.396	4.093	882	67.920	87.291
SCUOLA	19	50	53	56.942	57.064
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.949	132	56	25.369	27.505
UNIVERSITA'	125	124	17	55.405	55.671
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>18.357</b>	<b>5.122</b>	<b>1.183</b>	<b>249.332</b>	<b>273.994</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

Tabella 8 - Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività	Totale
AGENZIE FISCALI E MONOPOLI DI STATO	75.848	31.317	23.555	8.211.793	8.342.514
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	0	3.175	0	414.864	418.039
ENTI DI VIGILANZA	93.008	0	0	516.052	609.060
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	153.198	25.000	0	104.019	282.216
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	2.510.519	94.883	5.935	76.893.875	79.505.212
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (CORPO FORESTALE DELLO STATO)	0	4.231	0	634.228	638.459
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE (POLIZIA DI STATO)	0	0	0	1.108	1.108
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE	0	5.319	0	1.398.722	1.404.041
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	21.624	131.452	0	7.232.458	7.385.535
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	17.255	29.782	0	22.870.370	22.917.406
MINISTERI	89.664	152.090	30.739	27.827.768	28.100.261
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	16.909	0	0	2.520.736	2.537.645
PROVINCE AUTONOME	593.272	1.738.758	92.814	36.025.175	38.450.019
REGIONI A STATUTO SPECIALE	1.013.867	1.157.400	136.373	11.837.669	14.145.308
REGIONI E AUTONOMIE LOCALI	23.796.621	16.423.824	1.438.990	179.135.830	220.795.265
SCUOLA	20.662	71.692	23.898	70.659.038	70.775.290
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	8.014.414	1.696.153	460.311	213.318.611	223.489.489
UNIVERSITA'	578.462	597.286	113.396	104.534.318	105.823.462
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>36.995.320,12</b>	<b>22.162.362,62</b>	<b>2.326.011,26</b>	<b>764.136.632,94</b>	<b>825.620.326,94</b>

Fonte: Banca dati "PERLA PA" (Novembre 2013)

PAGINA BIANCA

## **ALLEGATO B**

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### **Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165**

#### **Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.*

#### **Art. 7. Gestione delle risorse umane.**

*(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)*

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o

con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'*articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2004, n. 191*, è soppresso <sup>(12)</sup>.

*6-bis.* Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione <sup>(13)</sup>.

*6-ter.* I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, si adeguano ai principi di cui al comma 6 <sup>(14)</sup>.

*6-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 6, *6-bis* e *6-ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144* <sup>(15) (16)</sup>.

---

(12) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(13) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(14) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*.

(15) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

---

### **Articolo 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi**

(Art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995,

convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998)<sup>(217)</sup>

In vigore dal 31 ottobre 2013

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.<sup>(202)</sup>

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.<sup>(207)</sup>

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.<sup>(218)</sup>

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.<sup>(208)</sup>

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.<sup>(209)</sup>

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche

occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: <sup>(216)</sup>

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica <sup>(203)</sup>.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. <sup>(210)</sup>

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. <sup>(211)</sup>

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. <sup>(210)</sup>

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico;

può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. <sup>(212)</sup>

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. <sup>(213)</sup>

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. <sup>(214)</sup>

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'*articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle